

pare, dovrebbe essere pure modificato, perchè il dire che l'esecuzione potrà aver luogo entro un anno, può far credere che l'esattore abbia facoltà di provocarla anche dopo il trascorso dell'anno. Questa redazione almeno lascia dei dubbi; ora è certo che l'esattore se può trovare un appiglio nella legge stessa, non tralascierà di far valere quell'interpretazione che più gli conviene. Una diversa redazione torrebbe affatto il dubbio.

Si dica adunque che « l'esecuzione non potrà avere luogo che entro l'anno, » ecc.

SELLA, ministro per le finanze. Evidentemente la prima lettura di questo articolo lascia qualche dubbio. Mi pare che converrebbe dire:

« L'esecuzione sui beni mobili ed immobili non potrà più aver luogo dopo decorso l'anno dalla scadenza della rata non soddisfatta. »

CAVALLINI. Accetto.

DE FILIPPO. Per me io credo che l'articolo 30 sia combinato in guisa da non lasciare alcun dubbio, poichè bisogna guardare la parola *soltanto*. Se si dice all'esattore: voi non potete fare l'esecuzione che soltanto entro un anno, a me pare che questo basta per eliminare qualunque dubbio.

Ma poichè qualche dubbio si affaccia, e la legge quanto più chiara è, meglio è, così io crederei che l'articolo possa essere concepito nei seguenti termini:

« L'esecuzione sui beni mobili e su quelli immobili nei modi descritti nei precedenti articoli non potrà più aver luogo trascorso un anno dalla scadenza della rata non soddisfatta. »

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 30 sarebbe così redatto:

« L'esecuzione sui beni mobili e su quelli immobili, nei modi prescritti nei precedenti articoli. . . »

Chiamo l'attenzione della Commissione su queste parole: *L'esecuzione sui beni mobili e su quelli immobili nei modi prescritti nei precedenti articoli*. Forse occorrerebbe qualche cambiamento.

NISCO, relatore. Beni mobili ed immobili.

PRESIDENTE. Va bene, così sarà tolto ogni dubbio.

FERRACCIÙ. Propongo che si dica « entro l'anno dalla scadenza. » È più chiaro.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo 30 così modificato:

« L'esecuzione sui beni mobili ed immobili nei modi prescritti nei precedenti articoli non potrà aver luogo che entro l'anno dalla scadenza della rata non soddisfatta. »

Se non c'è opposizione, quest'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

NISCO, relatore. Tra gli articoli 30 e 31 delle proposte ristampate, la Commissione desidera che sia riprodotto l'articolo 31 del suo antico progetto, così concepito:

« Il sindaco di ogni comune vigilerà a guarentigia dei contribuenti, affinchè gli esattori o loro agenti non oltrepassino i limiti legali delle loro incombenze. »

L'onorevole ministro delle finanze credette di dover sopprimere quest'articolo poichè avrebbe fatto parte del regolamento, ma la Commissione ha riflettuto che trattandosi di garantire i contribuenti contro i possibili soprusi degli esattori, sia necessario in una legge di tanta importanza stabilire queste tali guarentigie. Spero che l'onorevole signor ministro non ci porrà nessuna difficoltà, e spero che la Camera pure vorrà ammettere la restituzione di quest'articolo soddisfacendo i desiderii della Commissione che ho l'onore di rappresentare.

SELLA, ministro per le finanze. Partendo sempre dall'opinione che ho su quanto concerne la redazione delle leggi, che bisogna semplificare il più che sia possibile, e non mettere se non quello che è di assoluta competenza legislativa, io aveva instato per la soppressione di questo e di tanti altri articoli che si contengono in questo disegno di legge, i quali mi sembravano di natura meramente regolamentare, non già per opposizione ai concetti contenuti in quest'articolo, ma perchè mi pareva non fosse opportuno includerlo nella legge.

Ma dacchè una legge diventa *regolamento*, in quanto che abbraccia già altre disposizioni che, a mio parere, sono affatto regolamentari, una più, una meno, non farà gran male.

Non avendo adunque opposizione a fare al concetto contenuto in questo articolo, se la Commissione torna ad insistere perchè si ponga nella legge questa raccomandazione di vigilanza ai sindaci (perchè bisogna notare che non è un obbligo la cui deroga importi una multa o qualche cosa di simile), per parte mia non faccio alcuna difficoltà e lo accetto.

NISCO, relatore. Per debito d'ufficio di relatore debbo insistere sopra la ripristinazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Mi pare che anche l'onorevole ministro delle finanze non contraddice.

SELLA, ministro per le finanze. Acconsento.

PRESIDENTE. Dunque rileggerò l'articolo 31 del progetto della Commissione:

« Il sindaco di ogni comune vigilerà a guarentigia dei contribuenti affinchè gli esattori o loro agenti non oltrepassino i limiti legali delle loro incombenze. »

Se nessuno fa opposizioni, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Articolo 31 del nuovo progetto:

« Ciascuna quota d'imposta diretta che scade ogni semestre, sarà, cinque giorni dopo della scadenza, versata dall'esattore di mandamento nell'ufzio di esazione provinciale. »

Prima di tutto darò lettura dell'emendamento del deputato Cocco.

Ecco che cosa invia al banco della Presidenza l'onorevole Cocco:

« Stante la varietà portata dall'articolo 7 del nuovo progetto, e nello scopo di non pregiudicare taluna que-